REGOLAMENTO (CEE) N. 596/89 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 1989

che modifica per la quinta volta il regolamento (CEE) 2707/86 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2964/88 (2), in particolare l'articolo 72, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3309/85 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 538/87 (4), ha stabilito le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati;

considerando che l'indicazione dello Stato membro è obbligatoria; che occorre di conseguenza precisare il modo in cui tale indicazione debba figurare sull'etichettatura;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2707/86 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2657/88 (6), prevede all'articolo 9, secondo comma che la Commissione stabilisca uno o più termini per l'insieme della Comunità da associare e, successivamente sostituire alla dicitura « méthode champenoise »;

considerando che la direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (7), modificata da ultimo dalla direttiva 88/316/CEE (8), contiene disposizioni relative al condizionamento dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati immessi sul mercato dopo il 31 dicembre 1988; che, essendo necessario, ai fini dello smercio dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati già condizionati alla data del 31 dicembre 1988, prevedere che questi vini, contenuti in recipienti non più utilizzabili, possano essere detenuti in vista della vendita e commercializzati, nel loro condizionamento e a determinate condizioni, fino all'esaurimento delle scorte;

considerando che l'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3309/85 prevede la possibilità di assegnare a vini spumanti di qualità nomi di un'unità geografica; che occorre aggiungere all'elenco dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2707/86 i nomi geografici comunicati dal Regno Unito;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2707/86 è modificato come segue:

1) All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:

« (4) L'indicazione dello Stato membro dove risiedono l'elaboratore, il venditore o l'importatore deve figurare

— per esteso dopo l'indicazione del comune o della frazione,

— oppure mediante l'abbrevazione postale eventualmente accompagnata dal codice postale del comune in questione. »

2) L'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 9*

Le diciture equivalenti del termine "méthode champenoise" che possono essere indicate in associazione con questo termine, contemplate dall'articolo 6, paragrafo 5, terzo comma del regolamento (CEE) n. 3309/85, sono costituite dalle diciture "fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale" o "metodo tradizionale" o "metodo classico".

Le diciture di cui al precedente comma possono essere tradotte in un'altra lingua ufficiale della Comunità ».

3. All'articolo 10, è aggiunto il seguente paragrafo 5:

« (5) I vini spumanti e i vini spumanti gassificati contenuti recipienti non più utilizzabili al termine dei periodi transitori previsti dall'articolo 5 della direttiva

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 269 del 29. 9. 1988, pag. 5.
(3) GU n. L 320 del 29. 11. 1985, pag. 9.
(4) GU n. L 55 del 25. 2. 1987, pag. 4.
(5) GU n. L 246 del 30. 8. 1986, pag. 71.
(6) GU n. L 237 del 27. 8. 1988, pag. 17.
(7) GU n. L 42 del 15. 2. 1975, pag. 1.
(8) GU n. L 143 del 10. 6. 1988, pag. 26.

75/106/CEE del Consiglio (1) e in altre disposizioni comunitarie applicabili possono essere detenuti in vista della vendita e commercializzati nel loro condizionamento fino ad esaurimento delle scorte a condizione che possa essere provato, in particolare attraverso i registri di cui all'articolo 71, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio (2), che il prodotto in questione è stato condizionato prima della scadenza di tali periodi transitori ».

(1) GU n. L 42 del 15. 2. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. »

4. All'allegato I è aggiunto il seguente punto 3 :

« 3. *Per il Regno Unito :*

a) England

b) Wales »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione